



Prot. 1279

Como 10 settembre 2009

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 7/2009



**Cena sociale e
premiazione
iscritti**

Si ricorda che la tradizionale cena sociale, si terrà la sera di **SABATO 19 SETTEMBRE P.V.** - alle ore **19.30** presso il "**Ristorante da Silvio**" - Bellagio, via P. Carcano, 10/12.

Per rendere indimenticabile l'avvenimento, il Consiglio Direttivo, ha programmato una gita su battello con sosta e breve cenno storico ed architettonico delle più belle ville del lago, secondo il seguente programma:

14.15	<i>registrazione partecipanti</i>
14.30	<i>partenza dal pontile di Tavernola con motonave "Innominato"</i>
dalle 14.30 alle 18.00	<i>navigazione con commenti architettonici delle principali ville del lago da parte dell'arch. Angelo Del Sasso</i>
dalle 18.00 alle 19.15	<i>tempo libero a Bellagio</i>
19.15	<i>partenza con pulmino privato per ristorante "da Silvio"</i>
19.30	<i>cena presso Ristorante da Silvio - premiazione</i>
22.15	<i>ritrovo e partenza da Bellagio per pontile di Tavernola</i>
24.00	<i>arrivo presso pontile Tavernola</i>

La quota di partecipazione onnicomprensiva è di **€ 55,00**.

Gli interessati che non avessero ancora trasmesso la propria adesione possono **compilare** il modulo di adesione di seguito riportato ed inviarlo al fax 031-267388.

TRASMETTERE AL FAX 031-267388 ENTRO IL 17.09.09

Il sottoscritto _____
parteciperà alla Cena sociale del 19.09.09 con n. accompagnatori ____
data _____ firma _____

**Cerco/offro
collaborazione**

⇒ Perito industriale EDILE offre la propria **collaborazione** (10 anni di esperienza di progettazione - residente in **Como**).
Tel. 328 -2242268.

⇒ STUDIO di progettazione impiantistica e consulenze industriali a **Merone** cerca perito industriale ELETTROTECNICO per **periodo di praticantato**.
Tel. 031-617891.

DAL COLLEGIO
0197700717

Dall'UNI le regole per la progettazione del Tetto Verde

Il "*tetto verde*" protegge dai raggi UV, dalle intemperie e dai danni meccanici, favorisce l'isolamento termico e acustico dell'edificio, riduce l'inquinamento atmosferico catturando le polveri sottili e, non meno importante, è bello da vedere.

Largamente diffuso in alcuni paesi europei, negli ultimi anni, si sta registrando anche in Italia un continuo e progressivo interesse per la realizzazione di queste coperture impermeabilizzate a verde, che sono considerate un valido strumento per raggiungere obiettivi di compensazione, mitigazione e miglioramento ambientale, anche su scala territoriale.

Il tetto verde può essere di due tipi: estensivo oppure intensivo, in funzione del tipo di vegetazione scelto.

Accanto alle funzioni primarie di protezione dall'acqua, dal rumore e di protezione termica, la soluzione di tetto verde offre **grandi vantaggi** estetici, di miglioramento del clima e soprattutto ecologici, perché restituisce all'ambiente preziosi spazi verdi.

Per proteggere queste coperture dall'umidità del terreno e dalle radici si utilizzano delle barriere chimiche (prodotti con azione diserbante che proteggono la membrana dal proliferare delle radici) e quelle fisiche, cioè l'inserimento di una lamina metallica e un film di materiale sintetico.

Le regole di progettazione di queste coperture, che finora erano state lasciate alle singole aziende, sono state ora discusse, confrontate, **raccolte** e messe "nero su bianco" **in un'unica norma nazionale: la UNI 11235**, che definisce appunto le regole di progettazione, esecuzione, manutenzione e controllo di coperture a verde, con elemento di tenuta realizzato con membrane bituminose, in poliolefine o in polivinilcloruro, in funzione delle particolari situazioni di destinazione d'uso, di contesto climatico e di contesto edilizio.

Nuove norme tecniche: dal ministero i chiarimenti della fine del regime transitorio

Circ. 05.08.2009 (G.U. n. 187 del 13.08.2009)

È stata pubblicata la Circ. del Min. Infrastrutture e Trasporti che fornisce i chiarimenti sulla fine del regime transitorio per l'applicazione del D.M. 14.01.2008.

Il Regime transitorio, durate il quale era possibile l'applicazione delle norme tecniche previgenti, **è cessato il 1.07.2009** in base alle disposizioni della Legge 24.06.2009, n. 77, conversione del D.L. per l'emergenza in Abruzzo (D.L. 28.04.2009, n. 39).

Per i lavori pubblici, si desume dalla circolare, **è consentita l'applicazione della normativa tecnica** utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al D.M. 14.01.2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30.06.2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda le opere private, invece, **l'applicazione della nuova normativa tecnica è obbligatoria** per le costruzioni, di cui al citato D.M. 14.01.2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30.06.2009.

Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.

La circolare contiene anche alcuni chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30.06.2009.

**Legge lombarda
per il rilancio
dell'edilizia**

L.R. 16.07.2009, n.
13

(BURL 17.07.2009, n.
28 - 2° S.O.)

Publicata la legge "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia".

La legge interviene sulla base dell'Intesa firmata con il Governo il 1° aprile scorso e la integra con alcune disposizioni opportunamente collegate allo specifico contesto lombardo, in linea con l'obiettivo primario di massimo utilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, evitando il sacrificio di nuovo territorio.

La nuova legge, che **si applicherà dal prossimo 16 ottobre**, presenta i seguenti **contenuti essenziali**:

- promozione del recupero e del riutilizzo degli spazi edilizi attualmente inutilizzati, sottoutilizzati e degradati a fini residenziali e di servizi e attività compatibili con la residenza;
- possibilità di ampliamento del 20% degli edifici residenziali esistenti, mono-bifamiliari o di volumetria inferiore a 1.200 mc, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento.
- Possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento, con un incremento sino al 35% del volume e con elevate prestazioni energetiche e ambientali
- Possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, se ubicati in zone specificatamente coindividuate dai Comuni
- Sostituzione di edifici residenziali incompatibili con le caratteristiche dei centri storici
- Riqualficazione di quartieri di edilizia pubblica, con la possibilità di realizzare nuovi edifici avviando azioni di recupero energetico ed ambientale.
- I criteri generali di impostazione della legge, oltre al diretto raccordo con quanto previsto nell'Intesa, sono:
- L'applicazione di deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali, negli aspetti quantitativi ma nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dai piani stessi
- L'esclusione delle aree di rilievo naturalistico-ambientale dalla applicazione delle disposizioni di legge
- La previsione, per gli interventi ammessi, di qualificati requisiti di risparmio energetico
- La possibilità di intervento anche sugli edifici rurali, con le opportune cautele
- **La facoltà per i comuni di individuare motivatamente, entro il prossimo 15.10.2009, parti del proprio territorio in cui non applicare le disposizioni di legge.**

Naturalmente sono stabilite poi **cautele generali**, in ragione della sicurezza del territorio e dei cittadini e della qualità degli insediamenti e dell'ambiente, in ordine a:

- rispetto delle condizioni di inedificabilità di aree sottoposte a specifici vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali
- applicazione della disciplina del codice civile e delle normative in materia di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali
- inapplicabilità delle disposizioni della legge relativamente ad edifici abusivi
- valutazione, da parte del Comune, della compatibilità paesistica degli interventi
- E' confermata l'applicazione delle procedure amministrative legate alla dichiarazione di inizio attività, già consolidate in Lombardia con buoni risultati.

La nuova procedura di calcolo e il SW CENED+ slittano al 26.10.2009

Per limitare i disagi causati dal periodo estivo e consentire un tempo di apprendimento più lungo ai professionisti Regione Lombardia ha deciso di **differire al 26.10.2009 il termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo definita con la DDG n. 5796 dell'11.06.2009 e del software Cened+.**

Risparmio energetico
DDUO 18.06.09,
n° 6104
(BURL 09.07.09, n.
27- 2° ss)

Sono state approvate le disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del relativo Catasto.

Scadenze EPPI 03

La scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi obbligatoriamente via **Internet è prorogata al 15.09.2009.**

La ragione risiede nella volontà di permettere a tutti i periti industriali liberi professionisti di adeguarsi alle nuove procedure on line e di invitare che era intenzionato a presentare il modello cartaceo a compiere uno sforzo per allinearsi alle modalità Internet.

Inoltre non ci sarà **nessuna sanzione per coloro che**, seppur in un primo tempo abbiano presentato il modello cartaceo, poi presentino entro il 15.09 l'EPPI 03 via on line. Nulla cambia invece per coloro che sceglieranno di inviare l'EPPI 03 solo in formato cartaceo: per loro rimane la scadenza al 31.07.2009 e rimane la sanzione di 50 Euro.

La Detrazione 55% può essere ottenuta anche per immobili non agibili, purché regolarmente accatastati e dotati di impianto di riscaldamento
Agenzia Entrate -
Risol. 12.08.2009,
n. 215/E

La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, **a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento.** Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.

L'Agenzia delle Entrate fornisce la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 1997.

L'immobile in questione è regolarmente accatastato, classificato come "unità collabente", in regola con i pagamenti ICI (fino alla dichiarazione di inagibilità) e riscaldato mediante stufe e focolari di potenza nominale superiore a 15kW. Il fatto che l'edificio sia classificato come unità collabente - secondo l'Agenzia - "non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito". Per tale fabbricato il contribuente può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall'art. 1, commi 344-349 della L. 296/2006.

I chiarimenti dell'Autorità sulle Opere a Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione

Il D.Lgs. 152/2008 , più noto come "terzo decreto correttivo", ha modificato il codice dei contratti introducendo, tra l'altro, una nuova disciplina delle opere a "scomputo" degli oneri di urbanizzazione che ha dato origine a numerosi quesiti interpretativi, indirizzati all'Autorità di Vigilanza da parte di imprese e Stazioni appaltanti. Lo scorso 16.07.2009, per dare risposta a tali quesiti, l'Autorità ha emanato la **Determinazione n. 7** riguardante le **"Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti"**.⁴

Publicato il
Decreto
correttivo del
"T.U.

Sicurezza":
modifiche in
vigore dal 20
agosto

D.Lgs.
03.08.2009, n.
106
(G.U. 05.08.2009,
n. 180 - S.O. n.
142)

E' stato pubblicato il D.Lgs. recante "*Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Tale provvedimento, **in vigore dal 20.08.2009**, differisce notevolmente da quello approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 27.03.2009. Le modifiche introdotte maggiormente significative riguardano, nel complesso, l'apparato sanzionatorio.

Qui di seguito vengono illustrati gli **aspetti di maggiore interesse per il settore edile**.

La data certa

La procedura per l'apposizione della data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi viene semplificata.

Sono ora sufficienti le firme sul documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente per attestare la "certezza" della data del D.V.R.

Lo stress lavoro correlato

Rinviata la valutazione del rischio dello stress lavoro correlato. La proroga, stabilita attraverso la modifica dell'art. 28, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/2008, è stata istituita al fine di consentire la predisposizione di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato.

Il rinvio delle disposizioni nasce dall'esigenza di definire un criterio standardizzato per la valutazione del rischio; a tal fine è stato conferito mandato alla commissione consultiva.

Le valutazioni attualmente sono effettuate con metodi e criteri più disparati, discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.

La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, dal 1° agosto 2010.

Comunicazione RLS

Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti.

Inoltre le comunicazioni successive alla prima devono essere effettuate solo in caso di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati, e non annualmente come previsto in precedenza.

La "patente a punti" sulla sicurezza in edilizia

Esclusivamente per il settore edile il provvedimento introduce un nuovo sistema per la qualificazione delle imprese edili e dei lavoratori autonomi e la valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese.

È un sistema basato sull'attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza. Il meccanismo è stato già battezzato, per banale analogia, "patente a punti della sicurezza".

Tale meccanismo garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici.

L'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.

Per l'operatività dello strumento occorre un regolamento (DPR) che dovrà essere emanato dopo il confronto con le Regioni.

Responsabile dei lavori

Per quanto riguarda la figura del "responsabile dei lavori" si torna all'origine, cioè alla definizione ante D.Lgs. 81/2008.

Il Testo Unico, nella sua versione originaria, aveva "imposto" la figura del Responsabile dei lavori che, in ambito privato, coincideva con progettista (in fase di progetto) e con Direttore dei Lavori (in fase di esecuzione).

..... **SEGUE**

La versione modificata torna a definire il responsabile dei lavori "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto".

Forniture di materiali e attrezzature

Per le forniture di materiali e attrezzature l'art. 96 comma 1b esclude l'elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Modifiche significative, infine, hanno riguardato il sistema sanzionatorio.



**Sicurezza
ambienti di
lavoro -
Obbligo di
nomina RSPP
per studi
professionali**

Il D.Lgs. 81/2008 e le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 106/2009, dettano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'art. 2 del Decreto definisce come lavoratore, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (**vd. praticanti**).

Fra gli **obblighi del datore di lavoro** contemplati nell'art. 18 si ricordano:

- effettuare la valutazione di rischi
- Nominare il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione
- Informare e formare adeguatamente i lavoratori
- Ecc....

L'art. 34 del Decreto prevede che il datore di lavoro possa svolgere **direttamente** il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti dell'RSPP, deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore (massimo 32), in relazione alla tipologia di attività.

SANZIONI:

E' punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) per la violazione dell'art. 29, comma 1, (mancata valutazione dei rischi)
- b) che non provvede alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Da quanto sopra riportato si evince che anche **l'attività lavorativa svolta nel proprio studio professionale**, ove vi sia anche la sola presenza di praticanti o stagisti è soggetta all'applicazione del D.lgs. 81/2008.

Il Collegio, in collaborazione con APICO, intende organizzare per il prossimo autunno un **corso per RSPP (Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) datori di lavoro**.

Gli interessati possono comunicare la propria pre-adesione inviando via fax allo 031-267388 il modulo in calce alla circolare.

MODULO DI PRE-ADESIONE

trasmettere al fax 031-267388 entro il 20.09.09

Il sottoscritto _____
Tel. uff. _____ Fax _____ Cell. _____
Mail _____

**da la propria pre-adesione al
corso RSPP per DATORE DI LAVORO (Modulo 16/32 ore)**

Specificare l'attività:

- STUDIO PROFESSIONALE
- IMPRESA
- ALTRO _____

data _____

firma _____

Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (16.07.2009)

DDG 03.07.2009, 6820
(BURL 13.07.2009, n. 28)

E' stato approvato il primo **elenco degli enti Locali che**, soddisfacendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, **sono ritenuti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche** loro attribuite dall'art. 80 della L.R. 12/2005.

L'istruttoria condotta dalla Struttura Paesaggio della Direzione ha verificato, sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 7977 del 06.08.2008, la documentazione trasmessa dagli enti locali ed ha predisposto un primo elenco di idonei che comprende 10 Province, 22 Enti gestori dei Parchi regionali, 28 Comunità Montane e 634 Comuni.

Tale Enti sono sin d'ora idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche attribuite anche dopo che entreranno in vigore (dal 1° gennaio 2010) le nuove procedure stabilite dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004, modificato dall'art. 23, comma 6 del D.L. 78/2009.

Per gli enti locali che non risultano inclusi in tale primo elenco occorre precisare che potranno comunque continuare, fino al 31.12.2009, ad esercitare le competenze loro attribuite secondo le procedure oggi vigenti.

Nei prossimi mesi verrà completata l'istruttoria e saranno richieste le eventuali necessarie integrazioni della documentazione pervenuta, per predisporre un secondo elenco di Enti idonei, al fine di garantire che tutti gli Enti locali lombardi possano, adeguandosi ai requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, continuare ad esercitare le competenze paesaggistiche anche dopo la data del 31.12.2008.

Cofinanziamenti per mobilità ciclistica

DGR 9895 del 22.07.2009
(BURL 30.07.2009 - 3° ss.)

La Direz. Gen. Infrastrutture e Mobilità ha definito un **bando di cofinanziamento** per la realizzazione di interventi infrastrutturali che garantiscano la diffusione dell'uso della bicicletta in sicurezza, sia in ambito urbano che extraurbano.

La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha definito un **bando di cofinanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali che garantiscano la diffusione dell'uso della bicicletta in sicurezza, sia in ambito urbano che extraurbano.**

Possono presentare domanda di cofinanziamento Province, Comuni, Enti gestori di parchi regionali/locali e Comunità Montane, anche a seguito di intese con i soggetti privati.

Sono ammessi anche altri enti pubblici, previa intesa con gli enti indicati in precedenza.

Gli Enti Locali sono ammessi anche nelle forme associative e consortili previste dal D.Lgs. n° 267/2000.

Per aderire al bando gli enti interessati dovranno attuare degli **interventi mirati al miglioramento della mobilità ciclistica relativi alla progettazione, la realizzazione e promozione di :**

- Reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
- Itinerari ciclabili turistici ed infrastrutture connesse.

Questi interventi per la mobilità ciclistica possono anche comprendere: la realizzazione di sottopasso e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali; dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato; la costruzione di parcheggi attrezzati e di centri di noleggio riservati alle biciclette; la messa in opera di segnaletica specializzata per il traffico ciclistico; la predisposizione di strutture mobili atte a realizzare intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto; la promozione dell'intermodalità tra bicicletta e treno; la realizzazione di conferenze, attività ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto; l'attivazione, presso gli enti predisposti al turismo, di servizi di informazione per cicloturisti; la redazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico; la realizzazione di iniziative formative sull'utilizzo di protezioni del ciclista, quali abbigliamento e casco.

....*SEGUE*

Prioritari sono considerati quegli interventi strutturali che migliorino la frammentarietà della piste ciclabili esistenti e la loro intermobilità con il trasporto pubblico locale.

Sono finanziabili interventi ricadenti:

- In ambito urbano, con l'obiettivo di favorire l'uso della bicicletta quale valido mezzo di trasporto per brevi distanze;
- In ambito extraurbano, con lo scopo di valorizzare gli interventi caratteristici del paesaggio lombardo attraverso il turismo in bicicletta.

Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione degli interventi elencati ammonta a 4.500.000 euro.

Può essere richiesto un contributo fino alla concorrenza massima del 50% della spesa ammissibile, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Può essere richiesto un contributo fino alla concorrenza massima del 70% della spesa ammissibile da parte di :

- Piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti (risultante dall'ultimo censimento ufficiale);
- Comuni sedi di stazioni ferroviarie, di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane che intendono realizzare velo stazioni.

In questi casi, la quota del cofinanziamento obbligatorio è pari al 30% della spesa ammissibile.

Possono essere ammessi a cofinanziamento progetti di costo complessivo compreso tra i 50.000 euro e i 500.000 euro.

Scadenza: 30.09.2009

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)